CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 27 maggio 1975, n. 2129; Pres. G. Rossi, Est. Santosuosso, P. M. Caristo (concl. parz. diff.); Soraya Esfandiari (Avv. Golino, Vigevani) c. Soc. Rusconi editore; Soc. Rusconi editore (Avv. Fresa, Nuvolone) c. Soraya Esfandiari. Cassa App. Milano 19 gennaio 1971.

Persona fisica e diritti della personalità — Immagine — Persona nota — Servizio fotografico su aspetti intimi della vita privata — Assenza di interesse sociale all'informazione — Pubblicazione per fini di lucro — Illiceità (Cod. civ., art. 10; legge 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 96, 97).

Stampa e reati di stampa — Pubblicazione dell'immagine di persona nota con corredo di titoli e didascalie — Manifestazione del pensiero — Sequestrabilità — Esclusione (Cost., art. 21; cod. civ., art. 10; legge 22 aprile 1941 n. 633, art. 96, 97; cod. proc. civ., art. 700).

Persona fisica e diritti della personalità — Diritto alla riservatezza — Sussistenza — Nozione.

Responsabilità civile — Esercizio incauto del diritto — Comunicazione alla stampa di provvedimento giudiziario suscettibile di revoca e poi revocato — Responsabilità — Esclusione — Fattispecie (Cod. civ., art. 2043).

Spese giudiziali in materia civile — Responsabilità processuale aggravata — Domanda di condanna generica — Improponibilità (Cod. proc. civ., art. 96).

È illecita la pubblicazione per fine di lucro di un servizio fotografico su aspetti intimi della vita privata di persona nota, non giustificata da un effettivo ed apprezzabile interesse sociale all'informazione, anche se la pubblicazione non rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro della persona stessa (1)

Non può disporsi (neppure con provvedimento d'urgenza) il sequestro di periodico a stampa che pubblichi, con corredo di titoli e didascalie, l'immagine di una persona nota ritratta nel compimento di un'azione, anche se illecita sia l'acquisizione e la divulgazione dell'immagine, costituendo tale pubblicazione una manifestazione di pensiero tutelata dall'art. 21 Cost. (2)

(1) I requisiti della « effettività » e della « apprezzabilità » dell'interesse sociale (detto anche, in piú parti, « pubblico ») all'informazione sono enunciati dalla sentenza in proposizioni separate, ma appartenenti al medesimo contesto. In particolare, l'esigenza di un « apprezzabile interesse sociale » viene desunta, in questi termini, dalla motivazione di Cass. 28 marzo 1974, n. 868 (Foro it., 1974, I, 1358, a tal fine richiamata) dove peraltro l'accenno costituisce un obiter dictum in un discorso riguardante il diritto di cronaca ed incentrato sul punto della verità dell'informazione.

La sentenza che si riporta, nella valutazione comparativa dell'interesse non patrimoniale dell'effigiato con quello tipicamente patrimoniale all'utilizzazione dell'immagine per scopi commerciali fa riferimento anche all'art. 41 Cost., deducendone che «l'utilizzazione dell'immagine altrui per scopi prettamente commerciali cede di fronte alla mancanza di una vera utilità sociale ed al pregiudizio per la libertà e la dignità della persona umana».

Esplicitamente nel senso che il sacrificio del diritto all'immagine sia giustificato solo da «effettive ed attuali esigenze di carattere pubblico e sociale » ritenute dalla legge prevalenti: Trib. Milano 3 ottobre 1974, id., Rep. 1975, voce Persona fisica, n. 26 (nella motivazione in Temi, 1975, 64); in argomento, v. anche Trib. Milano 28 ottobre 1968, Foro it., Rep. 1969, voce Persona propria, n. 11; Pret. Roma 14 ottobre 1967, id., 1968, I, 287, con osservazione di L. MAGRONE FURLOTTI, e le pronunce di merito rese in causa: Trib. Milano 2 ottobre 1969, riassunta in Foro it., Rep. 1970, voce cit., n. 13, e App. Milano 19 gennaio 1971, riassunta in Foro it., Rep. 1971, voce cit., nn. 15-19.

Per riferimenti nel diritto francese: Trib. grande istanza di Nancy 8 giugno 1973, id., 1975, IV, 61, con nota di ARATO; Trib. grande istanza di Parigi 13 febbraio 1974, id., 1975, IV, 57, con nota di

In dottrina Bessone, Principi della tradizione e nuove direttive in tema di diritto all'immagine, in Foro it., 1974, IV, 182; Bernardini, Diritto alla vita privata e interesse pubblico alla divulgazione del ritratto, in Riv. dir. civ., 1970, II, 442.

(2) La sentenza ha esplicitamente qualificato « manifestazione del pensiero », tutelata dall'art. 21 Cost., la pubblicazione in questione, traendone la conseguenza della illegittimità del sequestro indipendentemente dalla risoluzione della questione se i limiti costituzionali alla sequestrabilità della stampa debbano sempre inquadrarsi nella tutela della libertà di manifestazione del pensiero.

Sulla questione la Corte costituzionale è intervenuta con due sentenze interpretative di rigetto: con la prima (sent. 9 luglio 1970, n. 122, Foro it., 1970, I, 2294 e 1971, I, 28, con nota di A. De Cupis) ha escluso la legittimità dell'interpretazione dell'art. 700 cod. proc. civ. nel senso che sia consentito il sequestro di una pubblicazione, anche se lesiva del diritto all'immagine, al di fuori dei

Deve ritenersi esistente nel nostro ordinamento un generale diritto della persona alla riservatezza, inteso alla tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti. (3)

Non può qualificarsi imprudente o negligente, ai fini della responsabilità civile derivante dall'esercizio incauto del proprio diritto, il comportamento di chi abbia comunicato alla stampa un provvedimento giudiziario suscettibile di revoca emesso in proprio favore, successivamente riconosciuto illegittimo e pertanto revocato (nella specie, è stato demandato al giudice di rinvio l'accertare, nei limiti consentiti dall'art. 394 cod. proc. civ., se « la comunicazione alla stampa non contenesse altri elementi estranei all'esercizio del diritto »). (4)

È improponibile la domanda di condanna generica ai danni per responsabilità processuale aggravata derivante da sequestro successivamente dichiarato illegittimo. (5)

casi in cui ricorrono le condizioni previste dall'art. 21, 3° comma, Cost.; con la seconda (sentenza 12 aprile 1973, n. 38, id., 1973, I, 1707) ha escluso che il divieto del sequestro, in sede di provvedimenti d'urgenza a tutela del diritto all'immagine, operi anche per «gli oggetti contenenti immagini che non siano state ancora pubblicate, ma che, per essere nella materiale disponibilità di un'impresa giornalistica, si ritengono destinate alla pubblicazione ». Su applicazione di tali principì il Pretore di Roma (ord. 6 maggio 1974, id., 1974, I, 1806, con nota di richiami), adíto ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., ha escluso di poter disporre il sequestro di stampati, pur concretanti violazione del diritto all'immagine dei ricorrenti.

(3) Al riconoscimento dell'esistenza nel nostro ordinamento di un generale diritto della persona alla riservatezza è dedicata la parte piú ampia ed argomentata della sentenza. Tuttavia bisogna dire che non si comprende in che cosa realmente consista il decisum nel dichiarato accoglimento dell'ottavo motivo del ricorso principale, inteso ad ottenere dalla Cassazione un esplicito riconoscimento del « diritto alla riservatezza », dopo quanto stabilito con la prima massima, la cui portata decisoria è incontestabile. Finis coronat opus, ad ogni modo, e così il diritto alla riservatezza conclude il suo contrastato cammino in Cassazione con il riconoscimento anche verbale.

Sul riconoscimento del diritto alla riservatezza v. Pret. Forlí 23 ottobre 1970, Foro it., Rep. 1971, voce Persona fisica, n. 27 (e per esteso in Giur. it., 1971, I, 2, 113, con nota di V. De Giorgi); Cass. 20 aprile 1963, n. 990, Foro it., 1963, I, 877, con nota di richiami e 1298, con nota di A. De Cupis, Riconoscimento sostanziale, ma non verbale, del diritto alla riservatezza.

In senso contrario v. App. Napoli 27 marzo 1974, id., Rep. 1975, voce cit., n. 22 (per esteso in Dir e giur., 1975, 96, con nota di Perfetti); App. Milano 19 gennaio 1971, Foro it., Rep. 1971, voce cit., nn. 24, 25; App. Roma 13 giugno 1964, id., Rep. 1965, voce Persona propria, n. 7; App. Napoli 16 febbraio 1962, id., Rep. 1964, voce cit., nn. 10-12.

Per riferimenti sul diritto alla riservatezza, v., da ultimo, Pret. Roma 8 marzo 1976, retro, I, 2499.

Per la dottrina piú recente vedi: Giacobbe, Il diritto alla riservatezza in Italia, in Dir. e società, 1974, 687; Frosini, L'informazione pubblica e la riservatezza privata, in Riv. trib., 1973, 5; Barbieri, Approdo giudiziario della riservatezza, in Dir. autore, 1975, 351.

(4) Nel senso che anche dall'esercizio di un proprio diritto possa derivare un danno ingiusto risarcibile: Cass. 19 giugno 1972, n. 1952, Foro it., Rep. 1972, voce Responsabilità civile, n. 72; 8 ottobre 1969, n. 3227, id., Rep. 1969, voce cit., n. 74. Per l'esplicita affermazione che il principio qui iure suo utitur nemini facit iniuriam presuppone un uso normale del diritto, cioè un uso che non sia in contrasto con quel grado di diligenza e prudenza che in concreto occorre spiegare in relazione all'attività che si deve svolgere, vedi Cass. 11 marzo 1966, n. 697, id., Rep. 1966, voce cit., n. 116 (motivazione in Giur. it., 1967, I, 1, 89). Sembra trascurare questo profilo, invece, Cass. 30 dicembre 1969, n. 4058, Foro it., Rep. 1970, voce cit., n. 187.

Ha ritenuto insindacabile in sede di legittimità l'apprezzamento del giudice di merito sulla anormalità del modo di esercizio del diritto e sulla colposa negligenza del titolare che abbia cagionato ad altri un danno ingiusto, purché sorretto da adeguata motivazione, Cass. 11 luglio 1964, n. 1853, id., Rep. 1964, voce cit., n. 128.

(5) Nello stesso senso: Cass. 16 maggio 1975, n. 1916, Foro it., Rep. 1975, voce Spese giudiziali, n. 61; 1° febbraio 1974, n. 282, id., 1974, I, 1388, con nota di G. Petrone.

Sul problema, su cui immora la sentenza che si riporta, del rapporto tra l'art. 96 cod. proc. civ. e l'art. 2043 cod. civ., nel senso che il primo esaurisca tutte le ipotesi di responsabilità processuale, Cass. 10 gennaio 1975, n. 96, id., Rep. 1975, voce cit., n. 70; 9 dicembre 1974, n. 4130, id., Rep. 1974, voce cit., n. 83; 26 giugno 1973, n. 1838, id., 1973, l, 3019, con nota di C. M. BARONE.

Sulla esclusiva competenza funzionale spettante al giudice del merito della domanda sostanziale a conoscere sia per l'an che per il quantum

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Sul n. 29 del 1968 del periodico « Gente » appariva un servizio fotografico realizzato con teleobbiettivo, da cui risultavano ripresi in vari atteggiamenti, ed anche mentre si baciavano, il regista Franco Indovina e la principessa Soraya Esfandiari nell'interno della villa di quest'ultima.

Con ricorso 11 luglio 1968, la Esfandiari, premesso che detto servizio era stato realizzato con violazione del suo domicilio, della sua riservatezza e della sua immagine, con pregiudizio del decoro, dell'onore e della reputazione, chiedeva, ex art. 700 cod. proc. civ., il sequestro delle copie del settimanale e delle fotografie. L'istanza veniva accolta dal Pretore di Milano, ed il sequestro trovava esecuzione su poche copie del settimanale.

Con citazione del successivo 19 luglio, la Esfandiari conveniva la società editrice dinanzi al Tribunale di Milano per sentire convalidare il provvedimento cautelare, dichiarare l'illegittimità della pubblicazione, con la condanna al risarcimento dei danni ed alla pubblicazione della sentenza.

Lo stesso periodico « Gente », pubblicava, sul n. 35, un secondo servizio fotografico analogo al primo; per cui la Esfandiari, con citazione del 9 dicembre 1968, rinnovava le precedenti richieste.

La società convenuta contestava la fondatezza di queste domande, e, in via riconvenzionale, instava per la condanna della Esfandiari al risarcimento dei danni ad essa società cagionati per la illegittimità del sequestro e per la pubblicità data al provvedimento stesso.

Il tribunale, riunite le cause, riteneva che i servizi fotografici violavano il solo diritto all'immagine, convalidava il provvedimento cautelare, condannava la società Rusconi al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, ordinava la distruzione delle copie sequestrate e la pubblicazione della sentenza sullo stesso settimanale e su tre quotidiani.

Su gravame principale della società Rusconi ed incidentale della Esfandiari, la Corte d'appello di Milano riformava parzialmente la sentenza dei primi giudici. Condivideva anzitutto, la corte, il convincimento che i servizi fotografici non costituivano pregiudizio per il decoro, l'onore e la reputazione dell'attrice, tenuto conto della persona ritratta, dell'attività da essa svolta, dell'ambiente in cui la stessa viveva e della sensibilità sociale del momento. Escludeva, altresí, la violazione del diritto alla riservatezza, non potendo questo essere inteso come un autonomo diritto della personalità. Ricordate, poi, le norme a tutela del diritto all'immagine (art. 10 cod. civ. e art. 96 legge n. 633 del 1941), nonché quella (art. 97 stessa legge sul diritto di lautore) che prevede una larga eccezione a detta tutela, la corte d'appello esponeva i motivi per i quali tale eccezione deve essere rigorosamente intesa, particolarmente nel senso che l'interesse pubblico all'informazione su una persona nota non si identifica con la morbosa curiosità del pubblico alle vicende dell'intimità della casa di una persona assurta a notorietà. Confermava, pertanto, la condanna generica della società Rusconi al risarcimento dei danni.

Escludeva, invece, l'opportunità di disporre la pubblicazione della sentenza; e ciò per l'inapplicabilità alla specie sia dell'art. 166 legge n. 633/41, in quanto norma riguardante l'ipotesi di violazione del diritto di utilizzazione economica dell'opera dell'ingegno, sia dell'art. 120 cod. proc. civ., poiché la pubblicazione della sentenza non contribuirebbe, nel caso in esame, a riparare il danno subito dalla Esfandiari, ma ad aggravarlo. Per quanto concerne il sequestro disposto dal pretore, osservava che questo giudice aveva erroneamente richiamato l'art. 161 legge n. 633 del 1941, che invece riguarda i casi di violazione del diritto economico o morale dell'autore; né il provvedimento cautelare poteva trovare la sua giustificazione ex art. 700 cod. proc. civ., essendo consentito il sequestro della stampa soltanto alle condizioni stabilite dall'art. 21 Cost. Dalla illegittimità del sequestro e della pubblicità data allo stesso, la corte faceva discendere la condanna generica della Esfandiari al risarcimento dei danni sofferti dalla società Rusconi.

Contro questa sentenza Soraya Esfandiari propone ricorso per cassazione articolato in otto motivi. La società Rusconi chiede in via incidentale la cassazione della stessa sentenza deducendo una sola censura illustrata da memoria.

Motivi della decisione. — I. - Il primo, il secondo ed il settimo motivo del ricorso principale, nonché l'unico mezzo del ricorso incidentale sottopongono al giudizio di questa Corte suprema diverse questioni attinenti al diritto sull'immagine; questioni che

saranno esaminate secondo il seguente ordine logico: A) se la corte d'appello abbia esattamente applicato i principi relativi alla violazione del diritto sulla immagine; B) se abbia correttamente giudicato in tema di sequestrabilità della stampa contenente le immagini abusivamente acquisite e pubblicate; C) se la stessa pronuncia della corte d'appello sia censurabile in ordine alla configurabilità di altri provvedimenti, diversi dal sequestro vietato dallo stesso art. 21 Cost.

A) Il primo problema è sollevato dalla società Rusconi, la quale sostiene che, una volta riconosciuta la notorietà della persona fotografata, l'illiceità della pubblicazione dei servizi fotografici poteva essere affermata soltanto nel caso si fosse violato l'unico limite, posto dall'art. 97 sul diritto d'autore, all'informazione, e cioè il concreto pregiudizio al decoro, all'onore od alla reputazione della persona stessa; il che doveva escludersi nella specie, non essendo state divulgate notizie « piccanti » o « scandalose ». Dal canto suo, la Esfandiari censura, col settimo mezzo del ricorso principale, la sentenza impugnata per aver escluso nella specie l'offesa al suo decoro ed alla sua reputazione. Deduce, in proposito, che i servizi fotografici erano stati realizzati con abusivi stratagemmi, proprio per cogliere atti di vita intima di una persona che vive appartata e che non ha una spiccata personalità mondana.

La corte milanese ha ritenuto violato il diritto all'immagine osservando che « l'interesse pubblico all'informazione debba corrispondere ad un giustificato interesse della collettività alla sempre maggiore conoscenza della persona nota e non possa, quindi, identificarsi nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti o scandalose, svoltesi nell'intimità della casa della persona assurta a notorietà ».

La conclusione, cui sono pervenuti i giudici di merito, va condivisa, precisandosi tuttavia la motivazione con le considerazioni che seguono.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale (seguito anche da questa corte, con sent. 2649 del 1955, Foro it., 1955, I, 1648), non ricorre la particolare ipotesi giustificativa della libera divulgazione del ritratto quando la pubblicazione dell'immagine sia stata compiuta senza alcun riferimento alle caratteristiche della personalità ed al peculiare campo di attività dell'effigiato, che fanno di questo una persona notoria.

Correttamente questo orientamento è stato superato, poiché, esigendosi, oltre alla notorietà della persona, anche un collegamento dell'immagine con l'ambiente in cui la persona stessa esplica la sua attività, si aggiungono requisiti che non sono previsti dall'art. 97 cit., oppure si cumulano due delle varie ipotesi, alternativamente elencate in detto articolo, che rendono, ciascuna, lecito pubblicare il ritratto di una persona senza il suo consenso. Nel seguire sostanzialmente tale critica, il Supremo collegio (con sent. n. 3150 del 1963, Foro it., 1964, I, 272) ha affermato che, a giustificare la pubblicazione, basta il «pubblico interesse» a conoscere l'immagine della persona notoria.

Si tratta, piuttosto, di precisare se ed in quali limiti la persona celebre (per motivi di arte, scienza, sport, politica) o nota per i suoi delitti o le sue disgrazie possa in alcuni casi invocare la tutela della propria immagine, e particolarmente quale sia la natura di questo pubblico interesse di conoscenza dell'immagine altrui.

Va anzitutto premesso che le ipotesi previste dall'art. 97 legge sul diritto di autore, in quanto costituiscono eccezioni alla regola del divieto di divulgazione del ritratto di una persona senza il consenso di questa (art. 96), devono essere interpretate restrittivamente.

Un primo limite è ovviamente quello espresso nel 2º comma del citato art. 97, quello posto a tutela, piú che del diritto all'immagine, di quello della dignità della persona, nella triplice gradazione dell'onore, del decoro e della reputazione.

Ma, estraendo dei logici corollari dal concetto di « notorietà », va ritenuto che la prima eccezione al menzionato divieto di divulgazione trova un limite, non solo nell'ambito territoriale in cui esiste la notorietà di quella determinata persona effigiata, ma soprattutto nella ratio per la quale il legislatore ha voluto far discendere da quella notorietà la giustificazione del sacrificio dell'interesse individuale al riserbo della propria immagine.

Già questa Corte suprema, con sentenza n. 295 del 1959 (Foro it., 1959, I, 200), ha avuto occasione di affermare che, se il diritto all'immagine deve essere sacrificato per l'attuazione di un pubblico interesse, ciò tuttavia deve avvenire nei limiti in cui l'interesse stesso è ritenuto prevalente, allo stesso modo in cui i limiti di esercizio di un diritto sono connaturali all'interesse concreto che ne determina il riconoscimento da parte dell'ordinamento giuridico. Da questo principio ha tratto la conseguenza che, quando la riproduzione, esposizione e pubblicazione

della domanda di risarcimento per responsabilità processuale aggravata, Cass. 17 giugno 1974, n. 1763, id., Rep. 1975, voce cit., nn. 57, 58; 26 luglio 1974, n. 2255, id., Rep. 1974, voce cit., n. 64; 1° febbraio 1974, n. 282, cit.

dell'immagine avvenga per uno scopo che non sia quello legittimo di soddisfare l'esigenza di informazione, nei suoi vari aspetti, cade la giustificazione alla pubblicazione ed opera il divieto dell'art. 96 cit.

A conferma e sviluppo di questa suprema premessa di principio, nella indicazione dei casi di abuso dell'immagine altrui, va anzitutto affermato che il limite connaturato al pubblico interesse protetto consente di invocare la tutela del diritto all'immagine quando questa sia utilizzata, pur senza offesa al decoro, all'onore od alla reputazione, per esclusivo uso lucrativo pubblicitario di un imprenditore, anche se con mezzi diversi dal marchio.

Sarebbe, invero, assurdo ritenere che il legislatore abbia inteso privilegiare un interesse privato di pubblicità commerciale rispetto ad un interesse non patrimoniale della persona, dovendosi invece ravvisare la volontà legislativa di stabilire soltanto la prevalenza fra due interessi non patrimoniali: quello del pubblico all'informazione su quello individuale al riserbo della propria immagine.

Il principio stabilito dall'art. 41, 2° comma, Cost., secondo cui l'iniziativa economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale od in modo da arrecare danno alla libertà ed alla dignità umana, viene a convalidare ulteriormente la conclusione che, nel bilanciare i contrapposti interessi, deve ritenersi che l'utilizzazione dell'immagine altrui per scopi prettamente commerciali cede di fronte alla mancanza di una vera utilità sociale ed al pregiudizio per la libertà e la dignità della persona umana.

Se non esiste, quindi, un diritto di sfruttamento commerciale del ritratto altrui, anche se di persone notorie, non può ravvisarsi nemmeno un diritto di altri soggetti (in genere, cronisti e giornalisti) di controllare e riferire illimitatamente ogni aspetto della vita delle persone divenute, talvolta loro malgrado, notorie, quando il fine, esclusivo o fortemente preminente, di tale pubblicazione sia quello di mero lucro.

La libertà di manifestazione del pensiero costituisce uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento, ed i suoi limiti devono essere riconosciuti con la dovuta cautela. Questa corte ha recentemente affermato (sent. 868/74, Foro it., 1974, I, 1358) che il diritto di cronaca deve ritenersi circoscritto dai limiti che l'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale ha elaborato e che si articolano in una triplice condizione: in relazione alla verità del fatto esposto, alla rispondenza ad un apprezzabile interesse sociale ed al rispetto della riservatezza ed onorabilità della persona.

Il secondo degli indicati limiti, quello c. d. della pertinenza, coincide con la sopra esposta ratio dell'art. 97 cit., nel senso che anche questa norma consente eccezionalmente che il generale divieto della divulgazione dell'immagine altrui venga derogato quando la notorietà della persona effigiata spieghi e giustifichi un effettivo pubblico interesse ad una maggiore conoscenza di quella persona e ad una piú completa informazione. Ma la sfera privata delle persone notorie, quanto piú essa è ristretta, tanto piú deve essere tutelata da intrusioni non giustificate da alcuna rilevanza sociale.

Quanto al terzo degli indicati limiti, va osservato che, ove si riconosca la configurabilità, entro un determinato ambito, di un autonomo diritto alla riservatezza della propria vita privata, come sarà piú avanti dimostrato, la portata di questo piú generale diritto, di cui ovviamente gode anche la persona notoria, vale ad illuminare meglio l'ambito della tutela specifica dell'immagine della persona stessa.

Se, quindi, la sentenza impugnata si sottrae a censura, sia pure con le precisazioni sopraesposte, per l'affermazione della violazione del diritto all'immagine, non costituendo il rispetto dell'onore, del decoro e della reputazione il solo limite alla utilizzazione del ritratto della persona notoria, il che impone il rigetto del ricorso incidentale, va, parimenti respinto il settimo motivo del ricorso principale, in quanto, per dimostrare che la pubblicazione del servizio fotografico doveva ritenersi lesiva del suo decoro, la Esfandiari espose argomenti che si risolvono in questioni di fatto, di cui questa corte di legittimità non può tener conto.

B) In ordine alla sequestrabilità della stampa contenente le immagini abusivamente acquisite e pubblicate, la ricorrente principale pone tre questioni: a) la corte milanese, avrebbe escluso la sequestrabilità sentendosi vincolata alla pronuncia n. 122/70 della Corte costituzionale (Foro it., 1970, I, 2294), mentre questa, avendo natura interpretativa di rigetto, non aveva efficacia erga omnes; b) il giudice avrebbe dovuto valutare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto relativi al provvedimento da convalidare con riferimento solo al tempo in cui era stato richiesto ed autorizzato (luglio 1968), e non con riferimento al momento della pronuncia della Corte costituzionale (luglio 1970); c) in ogni caso, quando la pubblicazione dell'immagine altrui a

mezzo stampa non sia strumento di diffusione del pensiero, non gioca il 3° comma dell'art. 21 Cost., che trova ragione d'essere solo nel primo comma dello stesso articolo.

Le tre censure sono infondate. Non può essere accolta la prima, perché la corte di Milano non ha fatto discendere automaticamente la sua decisione sul punto dalla pronuncia della Corte costituzionale, ma, pur citando tale sentenza e dando ad essa il dovuto peso, ha fornito una autonoma motivazione, dimostrando che il sequestro non trovava un legittimo titolo nell'art. 161 legge sul diritto d'autore, né in base all'art. 700 cod. proc. civile.

Per quanto riguarda la seconda censura, premesso che, pur essendosi il legislatore (art. 680, 681 cod. proc. civ.) preoccupato di far seguire il giudizio di convalida immediatamente dopo la concessione del sequestro, non è escluso che fra i due momenti si verifichi un mutamento della situazione di fatto o di diritto, va osservato che, se per sopravvenuti mutamenti è consentita anche la revoca di un sequestro già convalidato, a maggior ragione il giudice della convalida deve tener conto non solo della sussistenza o meno delle condizioni che legittimavano l'autorizzazione del provvedimento cautelare al momento in cui questo era stato chiesto e concesso, ma deve anche evitare che il sequestro persista ingiustamente, accertando se dette condizioni sussistano o meno al momento della convalida. Questo principio è stato già sostanzialmente affermato dalla Suprema corte, con sent. 869/63 (Foro it., Rep. 1963, voce Sequestro, n. 53) e 1591/56 (id., Rep. 1956, voce cit., n. 72).

Nella specie, comunque, tra il momento della concessione del sequestro e quello della sua convalida non vi era stato alcun mutamento della situazione giuridica, avendo la Corte costituzionale, con la sentenza interpretativa di rigetto n. 122 del 1970 (Foro it., 1970, I, 2294) portato soltanto un contributo chiarificatore sui principì della Costituzione in tema di sequestro di stampa, che vigevano al tempo in cui il provvedimento cautelare era stato disposto, ed ovviamente il giudice della convalida ha valutato le condizioni di concessione del sequestro con la sensibilità giuridica consona al momento in cui era chiamato. a pronunciarsi.

Né appare fondata la terza questione sollevata dalla ricorrente in tema di sequestrabilità dell'immagine stampata.

Quale sia il collegamento intercorrente fra il 1º ed il 3º comma dell'art. 21 Cost., se, cioè, i limiti alla sequestrabilità della stampa ed in particolare all'immagine stampata debbano sempre inquadrarsi nella libertà di pensiero, per cui essi siano condizionati ai requisiti di tutela di questa libertà, potrebbe formare oggetto di una interessante indagine. Ma, nell'economia della presente causa, non è necessario approfondire tale questione, né mette conto ricercare se vi sia qualche ipotesi in cui nell'immagine stampata ed avulsa da un contesto non sia ravvisabile alcun messaggio intrinseco per il lettore, volta che nella specie ricorrono le condizioni per affermare che costituisce senza dubbio manifestazione del pensiero la pubblicazione sulla stampa dell'immagine di una persona assurta a notorietà, nell'atto di compiere un'azione; tanto piú se la pubblicazione sia corredata da titoli e didascalie.

Accertato, pertanto, che l'immagine non si trovi ancora presso colui che l'ha acquisita, o presso la redazione o l'editore della pubblicazione cui è destinata, ma sia stata già stampata, ed accertato che l'ipotesi rientra nell'ambito della norma dell'art. 21 Cost., essa non può essere sequestrata nemmeno nel caso che sia stata acquisita e divulgata in contrasto con altre norme, anche se di natura costituzionale. La stessa Carta fondamentale infatti, contemperando i diversi interessi giuridicamente protetti, ha stabilito che si può procedere a sequestro preventivo della stampa soltanto in due ipotesi, la prima delle quali esige la concorrenza di due requisiti: che si tratti di delitti, per i quali la legge espressamente autorizzi il sequestro.

C) La terza questione relativa al diritto all'immagine riguarda la prospettata legittimità di altri provvedimenti, diversi dal sequestro, intesi a far cessare il protrarsi dell'abuso dell'immagine altrui. La ricorrente principale deduce, in particolare, con il secondo mezzo, che legittimamente era stata ordinata e confermata la distruzione delle copie del periodico che aveva pubblicato le immagini della Esfandiari; che i giudici non avrebbero dovuto porsi alcun problema di convalida dei provvedimenti atipici emessi ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., poiché tali provvedimenti restano confermati o meno con la stessa decisione di merito.

La questione risulta assorbita da quanto già precedentemente osservato, con le precisazioni che seguono.

Una volta concesso il sequestro delle copie del settimanale, doveva procedersi al giudizio di convalida, e, poiché non ricorre-

vano le condizioni previste dall'art. 21 Cost., tale giudizio non poteva essere che negativo.

È parimenti indiscutibile che i provvedimenti di urgenza atipici, disciplinati dagli art. 700 segg. cod. proc. civ., non richiedono il giudizio di convalida, ma restano assorbiti dalla sentenza che accerti od escluda l'esistenza del diritto cautelato (Cass. 3003/72, Foro it., Rep. 1972, voce Provvedimenti di urgenza, n. 13; 1012/71, id., Rep. 1971, voce cit., n. 6, ed altre).

Va, però, chiarito che l'art. 700 cit. non può costituire la fonte del potere di concessione di un provvedimento, come il sequestro della stampa, v etato da altra norma dell'ordinamento giurid.co, ed in particolare dall'art. 21 Cost., che lo consente nei rigorosi limiti sopraindicati.

È vero che l'art. 10 cod. civ. dà all'autorità giudiziaria il potere di « disporre che cessi l'abuso » dell'immagine altrui; ed è altresí vero che, nel ritenere legittime le norme che consentono di inibire la diffusione dell'immagine altrui e di sequestrarla anche quando questa, per essere nella materiale disponibilità di un'impresa giornalistica, deve ritenersi destinata alla pubblicazione a mezzo della stampa, la Corte costituzionale, con sentenza n. 38 del 1973 (Foro it., 1973, I, 1707), ha giustificato l'applicabilità in tali casi dell'art. 700 codice di rito osservando che, « mentre ciò non può identificarsi con l'esercizio di un'attività di censura, costituisce un mezzo efficace per attuare la protezione provvisoria di diritti della personalità rientranti in quelli inviolabili che la Costituzione salvaguarda, tenuto anche conto della estrema importanza di tali diritti, della gravità e dell'irreversibilità del danno che la violazione di essi arreca agli interessati e che può incidere irrimediabilmente sulla loro posizione sociale, e su quella dei loro congiunti, dell'impossibilità di ripararlo adeguatamente, dell'esigenza di un pronto intervento per impedire che il pregiudizio si verifichi ».

Senonché, queste affermazioni sono state possibili in quanto, non solo si trattava di sequestro limitato al materiale lesivo del diritto all'immagine e non anche di tutto il periodico, ma soprattutto perché si trattava di materiale che, pur destinato alla pubblicazione, non era stato ancora stampato. Non venendo, quindi, ad incidere su una riproduzione a stampa che costituisca già una manifestazione attuale e concreta dell'esercizio del diritto di libertà tutelato dall'art. 21 Cost., il sequestro non integra lesione di tale diritto.

Inoltre, la prevalenza dell'interesse all'informazione è giustificata anche dall'esigenza di non sacrificarlo irreversibilmente prima ancora che sia accertata la lesione di un altro interesse tutelato dalla legge.

Si è infatti, fuori dell'ambito della citata norma costituzionale, oltre che nel caso esaminato dalla menzionata sentenza 38/73 della Corte costituzionale, in quello previsto dall'art. 1 r. d. l. 31 maggio 1946 n. 561 che fa riferimento al sequestro (ma non in senso tecnico, che è quello preventivo-cautelare) di pubblicazioni o stampati « in virtú di una sentenza irrevocabile dell'autorità giudiziaria » o in presenza di provvedimenti atipici ex art. 700 cod. proc. civ., diversi dal sequestro, intesi a far cessare temporaneamente o a contenere il pregiudizio che la pubblicazione arreca ai diritti altrui.

Per tutte le esposte considerazioni e precisazioni, devono essere respinti il ricorso incidentale, il primo ed il settimo mezzo del ricorso principale, mentre resta assorbito il secondo motivo di questo ricorso

II. - Prima di esaminare il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto mezzo del ricorso principale i quali riguardano le conseguenze dannose del sequestro, illegittimamente chiesto e concesso, nonché la pubblicazione della sentenza che riconosce la violazione del diritto della Esfandiari, va preliminarmente affrontata la questione relativa alla tesi della configurabilità di un autonomo diritto alla riservatezza delle proprie vicende personali, che la ricorrente ha riproposto nell'ottavo motivo allo scopo di rafforzare la dimostrazione della lamentata violazione dei suoi diritti.

La questione che, com'è noto, è stata quanto mai dibattuta in dottrina, in diversi congressi internazionali, ed ha formato oggetto di numerose sentenze dei giudici di merito, nonché di alcune pronunce di questa Corte suprema, esige una soluzione che, nella naturale evoluzione giurisprudenziale, mentre resti ancorata alle norme costituzionali ed alle altre disposizioni del nostro ordinamento positivo, sia sensibile al contemperamento della tutela dei diversi interessi, alla luce di una vasta tendenza, anche di diritto internazionale, ad estendere la difesa della personalità umana, sia nei confronti dell'abuso dei pubblici poteri, che nei rapporti intersoggettivi individuali.

Tale esigenza è stata vieppiú sentita per le dimensioni e gli aspetti allarmanti che il problema è andato assumendo, dato il continuo sviluppo della moderna tecnologia, la quale offre ai

poteri pubblici o ai privati smisurate possibilità, mediante perfezionati strumenti di acquisizione conoscitiva, di penetrante controllo su ogni aspetto di vita e di rapida divulgazione generale dei dati acquisiti. Questa straordinaria evoluzione, specie per i suoi possibili risvolti negativi, se deve essere valutata in altre sedi in ordine alla gestione ed alle limitazioni, non può essere ignorata nemmeno dal diritto privato, ed in particolare in sede giurisprudenziale.

Quando la questione sulla sussistenza e sui limiti del diritto alla riservatezza venne per la prima volta sottoposta all'esame della Suprema corte, questa osservò che « nessuna disposizione di legge autorizza a ritenere che sia stato sancito, come principio generale, il rispetto assoluto dell'intimità della vita privata. Sono stati soltanto riconosciuti e tutelati, in modi diversi, singoli diritti soggettivi della persona » (sent. n. 4487/56, Foro it., 1957, I, 4). Tale orientamento venne confermato dalla stessa corte, con sent. 3199/60 (id., 1961, I, 43) secondo la quale tuttavia « la diffusione di fatti o pensieri altrui incontra il duplice limite della tutela dell'onore, del decoro e della reputazione, nonché del divieto di deformazione della verità ».

Senonché, con sentenza n. 990 del 1963 (Foro it., 1963, I, 877), questa corte, mentre continuava ad escludere l'esistenza di un « diritto alla riservatezza in senso tipico », riteneva che « tuttavia la tutela giuridica deve ammettersi nel caso di violazione del diritto assoluto di personalità, inteso quale diritto erga omnes, alla libertà di autodeterminazione nello svolgimento della personalità dell'uomo come singolo. Tale diritto è violato se si divulgano notizie della vita privata, le quali, per tale loro natura, debbono ritenersi riservate, a meno che non sussista un consenso anche implicito della persona, desunto dall'attività in concreto svolta, o, data la natura dell'attività medesima e del fatto divulgato, non sussista un prevalente interesse pubblico di conoscenza che va considerato con riguardo ai doveri di solidarietà politica, economica e sociale inerentè alla posizione del soggetto ».

A tale sostanziale, se pur indiretto, riconoscimento del diritto alla riservatezza, seguivano sentenze che, incidentalmente, facevano formale riferimento a questa qualificazione del diritto (Corte cost. nn. 34 e 38 del 1973, Foro it., 1973, I, 953 e 1707; Cass. n. 868/74).

I ricordati orientamenti giurisprudenziali non si sono sottratti a critiche, ond'è opportuno un approfondimento, nei limiti consentiti in questa sede, per la puntualizzazione dei concetti anche alla luce di sopravvenuti elementi normativi.

Va premesso che la soluzione del problema non può prescindere dallo strumento tecnico privatistico del diritto soggettivo, fondato su una antica concezione dommatica.

Per quanto apprezzabili, invero, siano i tentativi della dottrina, intesi ad aprire piú ampie prospettive, specialmente per una moderna elaborazione dell'istituto dell'illecito civile, non sembra che siano maturi i tempi per ritenere superato il tradizionale concetto di diritto soggettivo come categoria qualificante le situazioni giuridiche soggettive particolarmente rilevanti nel nostro sistema, in quanto tutelate in modo diretto.

La recente giurisprudenza di questa corte, pur evolvendosi nel ravvisare nell'ingiustizia del danno, considerata dall'art. 2043 cod. civ., l'accezione di danno prodotto non iure (e cioè non giustificato), non abbandona l'altra accezione del contra ius, vale a dire, in quanto tale fatto incida su una posizione soggettiva attiva tutelata come diritto perfetto (sent. 2135/72, Foro it., 1973, I, 99; 174/71, id., 1971, I, 342).

Se, quindi, allo stato dell'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale, non sussiste un sicuro criterio di individuazione di responsabilità che prescinda dalla situazione incisa dal comportamento illecito, la tutela di un diritto soggettivo alla riservatezza passa attraverso l'individuazione del suo fondamento normativo.

Tanto piú questa ricerca è obbligata, in quanto tale tutela impinge, e, sotto certi aspetti, limita la libertà di manifestazione del proprio pensiero: limitazioni che non possono essere poste se non per legge e devono trovare fondamento in precetti esplicitamente enunciati dalla Costituzione o da questa tratti mediante rigorosa applicazione delle regole di ermeneutica.

L'indagine sul fondamento normativo del cosiddetto diritto alla riservatezza esige un, sia pur rapido, accenno alle definizioni date a questo diritto, in quanto agevola la determinazione del suo contenuto e quindi della corrispondenza di questo all'ambito delle singole norme che saranno prese in esame.

Con l'espressione « diritto alla riservatezza », una delle prime e piú usate formulazioni del fenomeno, che non può essere piú abbandonata, sono indicate diverse ipotesi, che implicano un problema, non solo di formula, ma anche di sostanza. Esse possono sintetizzarsi almeno in tre aspetti.

Da una parte si tende a restringere rigorosamente l'ambito di questo diritto al riserbo della «intimità domestica», collegandola al concetto ed alla tutela del domicilio. A questa concezione corrisponde forse il « the right to be alone » degli anglosassoni.

All'opposto, vi sono formulazioni molto generiche, il riserbo della « vita privata » da qualsiasi ingerenza, o la c. d. « privatezza » (privacy), cui corrisponderebbe un sostanziale ambito troppo vasto o indeterminato della sfera tutelabile.

Una concezione intermedia, che riporta in limiti ragionevoli la portata di questo diritto, può identificarsi nelle formule che fanno riferimento ad una certa sfera della vita individuale e familiare, alla illesa intimità personale in certe manifestazioni della vita di relazione, a tutte quelle vicende, cioè, il cui carattere intimo è dato dal fatto che esse si svolgono in un domicilio ideale, non materialmente legato ai tradizionali rifugi della persona umana (le mura domestiche o la corrispondenza).

Ora, questa corte ritiene, ai fini della ricerca del fondamento normativo del diritto soggettivo alla riservatezza, che, superate le vie finora seguite, e cioè quella della analogia iuris o del ricorso ai principi generali dell'ordinamento, sia possibile rinvenire una diretta tutela di tale interesse non soltanto riguardato nella prima ristretta accezione, ma anche per l'ambito indicato dalla terza concezione.

Le norme che sono a fondamento del diritto alla riservatezza, rigorosamente circoscritto al riserbo di tutte quelle vicende che sono legate all'intimità domestica, sono troppo evidenti per esigere un'ampia dimostrazione. Basta accennare alle norme costituzionali contenute negli art. 14 e 29 Cost., all'art. 614 cod. pen., e alla legge 8 aprile 1974 n. 98, intitolata « tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni », che all'art. 1 punisce « chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'art. 614 ». Nel secondo comma dello stesso articolo la legge limita la libertà di manifestazione del pensiero, punendo « chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione, al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati ».

Ma la libertà della persona dalle ingerenze altrui nella propria sfera di intimità trova sufficienti e validi ancoraggi normativi anche nella terza ipotesi sopra indicata, e cioè anche quando le situazioni o le vicende, personali e familiari, si siano svolte fuori dal domicilio domestico e le notizie siano state acquisite dai terzi con mezzi leciti.

Va premesso che a due fondamentali spinte sociali della moderna civiltà corrispondono interessi, a volte complementari o contrapposti, sintetizzati nella felice formula dell'art. 2 della nostra Costituzione: quelli relativi all'individualità (col riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo, come singolo e nelle sue formazioni sociali, prima fra tutte quella della famiglia), e quelli relativi alla solidarietà politica, economica e sociale.

Stabilire quali di questi interessi costituiscano la regola e quali l'eccezione è compito del legislatore e dell'interprete, attraverso un giustificato bilanciamento e secondo le diverse fattispecie. Talvolta la legge sembra privilegiare le esigenze pubbliche di un gruppo sociale, dell'intera comunità o dell'organizzazione statale (cosí quando tutela l'interesse alla pubblica informazione, legittima alcune intromissioni degli organi fallimentari nella vita dell fallito, consente ingerenze nella sfera privata per la raccolta delle prove).

Altre volte dà prevalenza o accorda una limitata tutela agli interessi personali e familiari, soddisfacendo esigenze di libertà individuale riconosciute da molti sistemi costituzionali.

Il nostro ordinamento contiene numerose norme inquadrabili in questa seconda prospettiva e che non possono essere elencate compiutamente. Alcune di esse prendono in speciale considerazione determinate manifestazioni personali, per apprestare specifici strumenti di tutela contro l'invadenza di altri interessi: cosí in ordine al corpo (art. 5 cod. civ.), al nome (art. 6-9 cod. civ.), all'immagine (art. 10 cod. civ.), all'anonimato e all'inedito (art. 21 e 24 legge diritto d'autore), all'onore contro la rivelazione di fatti determinati (art. 595, 2° comma, cod. pen.), al domicilio (art. 614 cod. pen.), alla corrispondenza (art. 616 cod. pen. e 48 l. fall.).

Altre norme privilegiano il riserbo personale e familiare perfino su interessi pubblici processuali, come il diritto di rifiutare ispezioni personali (art. 116, 118 cod. proc. civ.), il diritto dell'imputato di non rispondere (art. 367, 441 cod. proc. pen.), il diritto dei familiari a non deporre su fatti verificatisi nell'ambito del nucleo (art. 247 cod. proc. pen.), la non pubblicità delle udienze istruttorie (art. 84 disp. att. cod. proc. civ.), i limiti all'esame dei fascicoli (art. 76 disp. att. cod. proc. civ.), il segreto istruttorio (art. 307 cod. proc. pen.), i limiti alla pubblicazione di atti processuali (art. 684, 685 cod. pen., 164, 230 cod. proc.

pen.), o in tema di casellario giudiziario (art. 609 cod. proc. penale).

Non mancano mezzi a tutela della riservatezza nei rapporti che la persona stabilisce con professionisti (art. 622 cod. pen.), con pubblici funzionari (art. 15 t. u. 10 gennaio 1957 n. 3), con banche (art. 10 r. d. l. 17 luglio 1937 n. 1400), con imprese (art. 2105, 2622 cod. civile). Anche i giornalisti sono tenuti a rispettare « la personalità altrui ed è loro obbligo inderogabile il rispetto della verità » (art. 2 legge n. 68/1963).

Ora, tutte queste disposizioni, se apprestano specifici strumenti di tutela a determinate manifestazioni individuali, presuppongono l'appartenenza alla persona umana di beni fondamentali già riconosciuti, sia pure implicitamente, dai principî fondamentali dell'ordinamento e dalla coscienza sociale: quelli della vita, dell'integrità fisica, della libertà, della dignità morale, e, tra questi, anche il diritto alla riservatezza della vita privata, come risulterà confermato da quanto segue.

Basterebbe, infatti, osservare che, se il legislatore ha ritenuto necessario precisare i mezzi di difesa per alcuni aspetti della vita personale, a fortiori deve ravvisarsi la sua volontà di tutelare quanto è piú intimo e piú completo rispetto alle altre manifestazioni esteriori e particolari della persona umana. Questa deduzione è tratta con il criterio ermeneutico, recepito nell'art. 12 delle disp. sulla legge in gen., secondo cui scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem (Celso, L 17 Dig. de leg.).

Ma il fondamento normativo del diritto alla riservatezza non è solo implicito nel sistema; esso trova una serie di espliciti riferimenti legislativi. Molte volte, infatti, il legislatore ha avuto occasione di confermare la sua intenzione di garantire il riserbo dovuto alle intime situazioni personali e familiari: riguardo alle notizie raccolte in sede di rilevazioni statistiche (art. 19 r. d. l. 27 maggio 1929 n. 1285), o a quelle contenute nei registri dello stato civile (art. 140 e 185 r.d.l. 9 luglio 1939 n. 1238), in particolare circa la paternità e maternità (leggi n. 586/50 e n. 1064/55); facendo divieto di pubblicare corrispondenza o memorie che « abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata» (art. 93 legge n. 633/1941); per l'obbligo del lavoratore domestico di « mantenere la necessaria riservatezza per tutto quanto si riferisca alla vita familiare » (art. 6 legge n. 339/1958); con il divieto di indagini personali sul corpo e sulle opinioni del lavoratore (legge n. 300 del 1970); si è perfino derogato al principio della pubblicità del dibattimento penale « quando la lettura o l'ascolto possono ledere il diritto alla riservatezza di soggetti estranei alla causa ovvero, relativamente a fatti estranei al processo, il diritto delle parti private alla riservatezza » (art. 7 legge n. 98/1974).

Una tutela del diritto alla riservatezza piú ampia di quella circoscritta all'intimità domestica, non solo non contrasta con i principì costituzionali, ma trova in essi vari motivi di convalida.

Questa corte, nella citata sent. 990/63, aveva ravvisato nell'art. 2 Cost. l'unico fondamento del diritto assoluto di personalità, che risulta violato dalla divulgazione di notizie della vita privata. Alla critica, secondo cui l'art. 2 enuncia solo in via generale la tutelabilità di diritti inviolabili, che trovano il loro riconoscimento effettivo in altre specifiche norme, deve precisarsi che questa corte, deducendo dal citato articolo il « diritto erga omnes alla libertà di autodeterminazione », intendeva porre l'accento, piú che sul riferimento ai diritti inviolabili, sull'espressione della norma che riconosce all'uomo il rispetto della sua personalità, come singolo e nelle formazioni sociali ove tale personalità si svolge.

Un duplice spunto di convalida al diritto di riservatezza si trae anche dall'art. 3 Cost., sia perché, riconoscendosi la dignità sociale del cittadino, si rende necessaria una sfera di autonomia che garantisca tale dignità; sia in quanto rientrano nei limiti di fatto della libertà ed eguaglianza dei cittadini anche quelle menomazioni cagionate dalle indebite ingerenze altrui nella sfera di autonomia di ogni persona. E, sotto questo profilo, va ricordata anche l'inviolabilità della libertà personale (art. 13), intesa questa in un senso piú ampio della libertà meramente fisica.

Già si è notata la rilevanza che sul problema della riservatezza ha l'art. 14 Cost., che riguarda, oltre la inviolabilità del domicilio, anche i limiti alle ispezioni, alle perquisizioni, agli accertamenti per motivi pubblici. Nella stessa linea si pone il successivo art. 15, relativo all'inviolabilità della libertà e della segretezza della corrispondenza.

Anche dalla presunzione di innocenza dell'imputato sino alla condanna definitiva (art. 27 Cost.) dovrebbero trarsi dei conseguenti limiti alla diffusione di notizie, inutili e talvolta dan-

nose alle esigenze di giustizia, sulle vicende dell'imputato e sui c. d. « retroscena » dei delitti.

Uno sviluppo dell'art. 2 è costituito dalla norma dell'art. 29, che riconosce il carattere originario e l'inviolabile autonomia della famiglia. Uno spunto, infine, si trae dal secondo comma dell'art. 41 Cost. laddove l'iniziativa economica trova un limite nel rispetto della libertà e della dignità umana.

Se il diritto alla riservatezza è in armonia con i principì costituzionali, esso viene espressamente riconosciuto da diverse deliberazioni di carattere internazionale. Non sembra adeguarsi all'economia della presente decisione un approfondito esame della natura dei singoli atti, per accertare se essi si indirizzino soltanto agli Stati ed ai legislatori degli stessi, o se abbiano anche diretta efficacia nei rapporti intersoggettivi, alla luce di quanto affermato, per analoghe situazioni, dalle sent. 122/70 (Foro it., 1970, I, 2294) e 183/73 (id., 1974, I, 314) della Corte costituzionale. Indubbiamente le disposizioni contenute in tali atti internazionali costituiscono quanto meno un notevole criterio interpretativo delle norme vigenti nel nostro ordinamento, specie quando si tratti di norme successivamente emanate.

Gova appena accennare alla dichiarazione universale sui diritti dell'uomo (approvata il 10 dicembre 1948 dall'O.N.U.), ed al patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, approvato dall'assemblea dell'O.N.U. con risoluzione 16 dicembre 1966, n. 2200, dai quali risulta vietata qualsiasi interferenza arbitraria nella « vita privata » dell'individuo.

Parimenti la Convenzione europea, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n. 848), ha ribadito che toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (art. 8), stabilendo altresí che la libertà di pensiero trova un limite nella protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles (art. 10, n. 2).

Il contenuto di queste disposizioni è stato fatto proprio e sviluppato dalla risoluzione n. 428 del 1970 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, che ha precisato: le droit au respect de la vie privée... doit proteger l'individu, non seulement contre l'ingérence des pouvoirs publics, mais aussi contre celle des particuliers et des institutions privées, y compris les moyens de communication de masse.

La stessa Convenzione europea del 1950 fornisce un preciso quadro dei limiti in cui il diritto alla riservatezza deve essere riconosciuto, stabilendo che l'ingerenza nella vita privata della persona può essere consentito quando essa sia prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une societé démocratique, est nécessaire la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui

In accoglimento, quindi, dell'ottavo motivo del ricorso principale, pur non essendo opportuno dare del diritto alla riservatezza rigide descrizioni analitiche di impaccio alla necessaria duttilità del suo preciso contenuto alle esigenze degli ambienti, delle zone e dei tempi, può affermarsi che tale diritto consiste nella tutela di quelle situazioni e vicende strettamente personali e familiari, le quali, anche se verificatesi fuori del domicilio domestico, non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze che, sia pure compiute con mezzi leciti, per scopi non esclusivamente speculativi e senza offesa per l'onore, la reputazione o il decoro, non siano giustificate da interessi pubblici preminenti.

Il diritto stesso non può essere negato ad alcune categorie di persone, solo in considerazione della loro notorietà, salvo che un reale interesse sociale all'informazione od altre esigenze pubbliche lo esigano.

III. - Nell'esame degli altri motivi del ricorso principale, è opportuno far precedere quello del quarto e del quinto mezzo, con i quali la Esfandiari denunzia l'ultrapetizione in cui sarebbero incorsi i giudici di appello nel condannarla al risarcimento dei danni per la pubblicità data al sequestro del settimanale, e per avere ritenuto illegittima la comunicazione alla stampa di una pronuncia giudiziaria.

Per i poteri ad essa spettanti in tema di errores in procedendo, questa corte ha accertato che la società editrice chiese tempestivamente che la Esfandiari fosse condannata al risarcimento dei danni anche per la pubblicità data alla concessione del sequestro; per cui non sussiste il denunziato vizio di ultrapetizione.

Ma, se il quarto motivo non ha fondamento, deve invece essere accolto il quinto mezzo di ricorso, concernente la legittimità della comunicazione alla stampa di una pronuncia giudiziaria. La sentenza impugnata contiene in proposito una motivazione

che si limita ad affermare che la pubblicità data al sequestro costituisce un fatto potenzialmente produttivo di evento dannoso.

Deve, in proposito, ritenersi che, per aversi un fatto illecito, fonte di responsabilità estracontrattuale se commesso con dolo o colpa, si richiede un comportamento contrastante con il principio generale che impone ai singoli, nello svolgimento delle loro attività, di non cagionare ad altri un danno ingiusto. Il danno, per essere « ingiusto », deve essere cagionato da un comportamento vietato dal diritto obiettivo in quanto leda ingiustificatamente un altrui diritto soggettivo. Non può essere tale il comportamento di chi agisce nell'esercizio di un proprio diritto, ancorché tale suo comportamento legittimo cagioni a terzi un pregiudizio.

Vero è che anche dall'esercizio di un diritto soggettivo può derivare ad altri un danno ingiusto risarcibile, qualora non venga osservato il grado di prudenza e diligenza che in concreto occorre spiegare nello svolgimento dell'attività posta in essere nell'esercizio del diritto medesimo. Ma non può qualificarsi in ogni caso imprudente o negligente il comportamento di chi si limiti a comunicare alla stampa un provvedimento giudiziario, ancorché questo sia suscettibile di controllo di revoca e successivamente sia stato riconosciuto illegittimo od erroneo.

Tenendo presenti questi principî, il giudice di rinvio accerterà, nei limiti consentiti dall'art. 394 cod. proc. civ., se nella fattispecie in esame la comunicazione alla stampa non contenesse altri elementi estranei all'esercizio del diritto.

Con il terzo motivo, la ricorrente principale deduce: a) che ogni danno derivato da un sequestro, temerariamente richiesto o irritualmente eseguito, può dar luogo unicamente alla responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 cod. proc. civ., e non anche alla responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.; b) che la domanda riconvenzionale per una condanna generica per lite temeraria non è proponibile; c) che, pur configurandosi una responsabilità per fatto illecito, ne mancavano i presupposti, non potendosi ravvisare colpa nella richiesta di un provvedimento cautelare, non esistendo nella specie alcun danno, e tanto meno ingiusto, dato il riconoscimento del diritto sostanziale a tutela del quale era stato concesso il sequestro; d) che la sentenza impugnata è, in ogni caso, carente di motivazione sul punto. La complessa censura ha un parziale fondamento.

Sul primo profilo va richiamata la giurisprudenza di questa corte (sent. 2769/69; 2891/67; 2626/59, Foro it., Rep. 1969, voce Spese giudiziali, n. 149; id., Rep. 1968, voce cit., n. 132; id., 1959, I, 1469), secondo cui l'art. 96 cod. proc. civ. non esaurisce tutte le ipotesi di responsabilità nascenti da un'attività processuale di parte, ma regola soltanto alcune ipotesi che il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare con norme di carattere particolare. In altre ipotesi, qualora ricorrano i presupposti di legge, è applicabile la norma piú generale, contenuta nell'art. 2043 cod. civile. A tal fine, si distinguono le procedure « ingiuste », cioè non sorrette da un diritto sostanziale o da altri requisiti previsti dalla legge, che trovano sanzione nell'istituto della responsabilità aggravata prevista dall'art. 96 cod. proc. civ., dalle procedure « illegittime », cioè irrituali, che trovano invece la loro sanzione nella responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civile.

Senonché, un piú recente indirizzo giurisprudenziale (Cass. 1763/74; 1838/73; 2690/71; 2047/68, Foro it., Rep. 1975, voce Spese giudiziali, n. 57; id., 1973, I, 3019; id., Rep. 1971, voce cit., n. 105; id., Rep. 1968, voce cit., n. 112) ha fatto leva su altri argomenti per giungere alla conclusione, che questo Supremo collegio ritiene piú convincente, secondo cui in nessun caso può farsi ricorso alla norma dell'art. 2043 cod. civ., distinguendosi fra procedure ingiuste, da comprendersi nei due comma dell'art. 96, e procedure illegittime per l'inosservanza delle forme prescritte dalla legge, per le quali varrebbe la norma generale della responsabilità per fatto illecito.

Se allora la responsabilità processuale per danni ricade interamente, in tutte le sue possibili ipotesi, sotto la disciplina del·l'art. 96 cod. proc. civ., doveva ritenersi improponibile la domanda di condanna generica di danni direttamente dipendenti dal praticato sequestro, posto che, come ripetutamente affermato da questa corte (sent. 2255/74; 2129/73; 2047/68, Foro it., Rep. 1974, voce Spese giudiziali, n. 64; id., Rep. 1973, voce cit., n. 103; id., Rep. 1968, voce cit., n. 112, ed altre), la competenza a giudicare sulla domanda di risarcimento danni per responsabilità processuale spetta, esclusivamente, sia per l'an che per il quantum, al giudice competente sul merito.

La condanna generica può, in astratto, giustificarsi, ex art. 2043 cod. civ., limitatamente ai danni che sarebbero derivati dalla pubblicità data al provvedimento di sequestro, in quanto non collegabili ad un'attività successiva e diversa da quella

processuale. In relazione, peraltro, a quanto si è rilevato a proposito del quarto e del quinto motivo, devesi demandare al giudice di rinvio il compito di riesaminare questo punto, onde stabilire se, alla stregua dei principî di diritto e dei criteri-limite sopraenunciati, ricorrono i presupposti perché possa ipotizzarsi una responsabilità aquiliana per attività posta in essere nell'esercizio di una facoltà legittima.

Non resta che l'esame del sesto motivo del ricorso principale, con il quale la Esfandiari censura la sentenza della corte milanese laddove non dispone la pubblicazione della decisione, ai sensi dell'art. 120 cod. proc. civ., osservando che nella fattispecie la pubblicazione aggraverebbe, anziché riparare, l'eventuale danno derivato all'attrice.

Il motivo è fondato.

Non si contesta che l'ordinare la pubblicazione della sentenza sui giornali, ai sensi dell'art. 120 cod. proc. civ. è affidato al criterio prudenziale del giudice di merito e non è quindi censurabile in sede di legittimità, se il giudice abbia escluso che la pubblicazione avrebbe potuto contribuire comunque a riparare il danno sofferto. Ma tale incensurabilità può aversi soltanto se il giudizio di merito sia fondato su una congrua e logica motivazione, aderente alle concrete peculiarità della lite.

Nella specie, la motivazione della sentenza è viziata di apoditticità e contiene un'implicita illogicità, in quanto l'aggravamento del danno sofferto dall'attrice poteva avere un fondamento logico nel caso di reiterazione della pubblicazione del servizio fotografico lesivo dei suoi diritti, ma non con la pubblicazione della sentenza che riconosceva l'abusività del servizio stesso, riaffermando i diritti violati.

Anche sulla richiesta di pubblicazione della sentenza, quindi, il giudice di rinvio dovrà nuovamente pronunciarsi.

Per questi motivi, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 26 marzo 1975, n. 1148; Pres. Icardi, Est. Lipari, P. M. Minetti (concl. conf.); Soc. impresa edile Porfirio (Avv. Lanzara, Grisogono, Andrioli) c. Istituto autonomo case popolari di Trieste (Avv. Messina). Conferma App. Roma 13 marzo 1970.

Sentenza, ordinanza e decreto in materia civile — Lodo — Nullità per inosservanza di regole di diritto - Impugnazione - Sentenza — Estrapetizione — Insussistenza — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 112, 366, n. 4, 829; d. pres. 16 luglio 1962 n. 1063, approvazione del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del ministero dei lavori pubblici, art. 51). Opere pubbliche — Appalto — Capitolato generale — Legitti-

mità — Limiti (D. pres. 16 luglio 1962 n. 1063).

Opere pubbliche - Appalto - Capitolato generale - Natura -Lodo — Impugnazione per inosservanza di regole di diritto — Esclusione - Potere delle parti - Mancata previsione - Legittimità (Cod. proc. civ., art. 829; legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, sul contenzioso amministrativo, art. 5; d. pres. 16 luglio 1962 n. 1063, art. 51).

Opere pubbliche — Appalto — Fatti continuativi — Riserve — Momento di formulazione — Individuazione — Fattispecie (R. d. 25 maggio 1895 n. 350, regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, art. 53, 54).

Non è viziata da ultrapetizione la sentenza del giudice di merito che abbia annullato il lodo, ai sensi dell'art. 829, ultimo comma, cod. proc. civ., per violazione delle norme che disciplinano la tempestività delle riserve in materia di appalto di opere pubbliche, quantunque l'impugnazione, nel contestare la ritenuta tempestività, si riferisse espressamente al n. 4 del medesimo articolo. (1)

(1) Sul principio, secondo cui è irrilevante, nel ricorso per cassazione, l'omissione dell'indicazione delle norme di diritto che si assumono violate o falsamente applicate quando lo svolgimento degli argomenti di censura consenta di individuare le norme in questione e le ragioni giuridiche poste a base del ricorso, v. Cass. 13 ottobre 1975, n. 3273, Foro it., Rep. 1975, voce Cassazione civile, n. 205; 25 gennaio 1975, n. 308, ibid., n. 206; 11 gennaio 1974, n. 89, id., 1974, I, 642, con nota di richiami, cui adde Cass. 10 dicembre 1973, n. 3352, id., Rep. 1973, voce cit., n. 264; 26 novembre 1973, n. 3201, ibid., n. 263; 21 maggio 1973, n. 1460, ibid., n. 267; 27 aprile 1973, n. 1163, *ibid.*, n. 266; 12 marzo 1973, n. 671, *ibid.*, n. 268; 11 agosto 1972, n. 2687, *ibid.*, n. 262.

Sull'applicabilità di tale principio all'impugnazione del lodo arbitrale ai sensi dell'art. 829, ultimo comma, cod. proc. civ., cfr. Cass. 20 giugno 1972, n. 1960, id., Rep. 1972, voce Arbitrato, nn. 56, 57; 21 marzo 1969, n. 899, id., Rep. 1969, voce cit., n. 82.

Nel senso che l'inosservanza delle « regole di diritto » di cui al-

l'ultimo comma dell'art. 829 cod. proc. civ., debba essere intesa

Al d. pres. 16 luglio 1962 n. 1063 di approvazione del capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche, deliberato dopo aver sentito il Consiglio dei ministri, in difformità del parere obbligatorio, ma non vincolante del Consiglio di Stato, non deriva alcuna illegittimità né dalla mancata richiesta né dal mancato accoglimento del parere tuttavia reso da tale organo consultivo (a ciò sollecitato da prese di posizione di altri organi intervenuti nel corso del procedimento) sulle modifiche apportate dall'amministrazione attiva al testo del decreto né dalla sua emissione su proposta del solo ministro per i lavori pubblici, senza il previo concerto con le altre amministrazioni interessate. (2)

È legittimo, e pertanto non va disapplicato, l'art. 51, 3° comma, d. pres. n. 1063/1962 di approvazione del capitolato generale per gli appalti delle opere pubbliche, che ha natura di regolamento di organizzazione, e non di legge delegata, nella parte in cui, pur consentendo l'impugnazione del lodo secondo le disposizioni del codice di procedura civile, non prevede che le parti possano escludere, ai sensi dell'art. 829, 2° comma. cod. proc. civ., l'impugnabilità per inosservanza delle regole di diritto, stipulando una clausola compromissoria contenente l'autorizzazione agli arbitri a decidere secondo equità o la dichiarazione di non impugnabilità del lodo. (3)

nello stesso senso di « violazione o falsa applicazione di norme di diritto » di cui all'art. 360 dello stesso codice v., tra le altre, Cass. 26 ottobre 1972, n. 3273, id., 1973, I, 667, con nota di richiami di C. M. BARONE e Cass. 6 febbraio 1970, n. 250 (id., 1970, I, 1453, con nota di richiami) anche per riferimenti sul giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, cui adde in dottrina MAZZARELLA, Arbitrato e processo - Premesse per uno studio sull'impugnazione del lodo, 1969.

La sentenza che si riporta è annotata da G. De Fina, Capitolato generale d'appalto delle oo.pp., impugnabilità del lodo e onere della riserva, in Giust. civ., 1975, I, 1131.

Sul vizio di estrapetizione cfr., da ultimo, Cass. 14 maggio 1975,

986, retro, I, 2240, con nota di richiami.

Per riferimenti cfr. Cass. 24 luglio 1968, n. 2671, Foro it., 1968, I, 2068, con nota di richiami.

(2) Nello stesso senso, oltre a Cass. 9 aprile 1965, n. 623, Foro it., 1965, I, 1024, e App. Roma 13 marzo 1970 (id., Rep. 1970, voci Opere pubbliche, nn. 65, 106, 270, Case popolari, n. 153, riportata in esteso in Giust. civ., 1970, I, 1246, con nota di Ciaccio), confermata dalla sentenza in epigrafe, cfr. Cass. 13 febbraio 1969, n. 494, Foro it., Rep. 1969, voce Opere pubbliche, n. 20 e Coll. arb. Roma 19 dicembre 1966, ibid., n. 19; contra Coll. arb. Roma 15 dicembre 1965, id., Rep. 1968, voce cit., n. 220.

La risoluzione della Sezione controllo della Corte dei conti 25 ottobre 1956, di cui è cenno nella motivazione della sentenza che si riporta, leggesi in Foro it., 1957, III, 214.

La legittimità dell'art. 47 d. pres. n. 1063/62, malgrado l'omessa audizione del parere del Consiglio di Stato su talune modifiche secondarie introdotte nel testo definitivo del capitolato stesso, è stata riaffermata da App. Roma 26 settembre 1972 (id., Rep. 1975, voce cit., n. 225). Sulla natura giuridica del procedimento arbitrale disciplinato dagli art. 42 segg. del capitolato d'appalto del 1962 v., da ultimo, Cass. 28 giugno 1975, n. 2565, retro, I, 91, con ampia nota di C. M. BARONE.

In dottrina, cons. CARROZZA, Dal capitolato generale ll.pp. del 1895 a quello del 1962, in Rass. avv. Stato, 1967, II, 37; CATTANEO, I capitolati generali per l'appalto delle oo. pp., in Riv. giur. edilizia, 1967, II, 10, 89 e 205; De Neapoli, Considerazioni sul nuovo capitolato generale di appalto per le opere pubbliche, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1962, 1449 (nel senso della illegittimità del nuovo capitolato). Da ultimo, v. Cianflone, L'appalto di opere pubbliche, 19765.

Per la dottrina sull'istituto del concerto cfr. la nota di richiami a T.A.R. Sardegna 26 novembre 1975, n. 171, retro, III, 629.

(3) In argomento, sui rapporti tra l'art. 49 capitolato generale approvato con d. m. 28 maggio 1895 e l'art.. 51 d. pres. n. 1063/1962 cfr. Cass. 20 maggio 1966, n. 1310, Foro it., Rep. 1966, voce Opere pubbliche, n. 194. Per qualche riferimento sull'art. 51 cit. cfr. anche Cass. 6 settembre 1968, n. 2878, id., 1968, I, 2711.

Secondo App. Roma 30 novembre 1968 (id., Rep. cit., n. 177) la rinunzia all'impugnazione del lodo arbitrale di cui all'ultima parte dell'art. 829 cod. proc. civ., espressa dai contraenti mediante il rinvio al capitolato generale oo. pp. del 1895 rimane operante pur dopo l'entrata in vigore del nuovo capitolato generale del 1962 solo ove le norme del capitolato generale oo. pp. siano applicabili al rapporto d'appalto considerato in virtú di mero richiamo pattizio, ma non anche quando trattasi di richiamo ex lege, com'è per gli appalti stipulati da un istituto autonomo case popolari, nel qual caso la sopraggiunta norma processuale dell'art. 51 del capitolato

generale oo. pp. del 1962 è di immediata applicazione.

Sul carattere facoltativo dell'arbitrato previsto dal d. pres. n.

1063/1962 cfr., tra le altre, Cass. 28 giugno 1975, n. 2565, retro, I,

91, con nota di richiami di C. M. BARONE e anche, per riferimenti,

Cass. 9 giugno 1972, n. 1813, Foro it., 1973, I, 137 e 11 febbraio 1972, n. 376, id., 1972, I, 2509.

In genere, per la natura regolamentare del capitolato generale d'appalto di opere pubbliche, cfr., tra le altre, in relazione alle opere appaltate da amministrazioni statali, Cass. 10 ottobre 1975, n. 3251,